ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di MONTEBELLO VICENTINO
Via Gentile 7 - 36054 Montebello (VI) - tel. 0444/649086
Ambito terr.: Ambito 7 VICENZA Ovest - Codice min. VIIC856003
Codice Fisc. 80016310247 - Codice univoco UFVQ35
sito web www.ic-montebello.edu.it
e-mail: - pec viic856003@pec.istruzione.it

ADDENDUM AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

PREMESSA

1- La funzione della scuola nella prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo, e, più in generale, di ogni forma di violenza e intende attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.

2- Definizione di bullismo

Con il termine "bullismo" si fa riferimento ad un comportamento volutamente violento, perpetrato nel tempo da parte di un individuo o un gruppo nei confronti di un altro individuo o gruppo. Il fenomeno è caratterizzato da uno squilibrio di potere - sia esso fisico o psicologico - tra chi compie l'azione e chi la subisce. **Non va confuso con atteggiamenti violenti (verbali o fisici) isolati o ascrivibili a disturbi del comportamento.**

3- Definizione di cyberbullismo. Legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).

Con il termine «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.

4- La diffusione del fenomeno

La rapida diffusione delle tecnologie, ha determinato, inoltre, accanto al bullismo un aumento del fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, con la diffusione di foto, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere. Si tratta di forme di aggressioni e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi.

5- L'impegno dell'Istituto Comprensivo di Montebello Vicentino nel prevenire e contrastare il fenomeno

Il nostro Istituto, stante il dilagare di queste nuove forme di devianza da parte degli adolescenti, intende attivare sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e educare gli studenti ad un uso consapevole del web. La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le forme.

***

TANTO PREMESSO

VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante " linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

VISTA la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante "linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di" telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante" linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all' utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini,filmati o registrazioni vocali;

VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06;

VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;

VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71;

VISTI gli artt.3-33-34 Cost. italiana;

VISTI gli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;

VISTI gli artt.2043-2047-2048 Codice civile.

Si dispone la seguente integrazione al Regolamento di Istituto

INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Capo Primo

DEFINIZIONI

Art. 1

Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.

Art.2

Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo) nei confronti di un altro adolescente, percepito come più debole, definito "vittima" e può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale). Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Art. 3

Il cyberbullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete. Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Qualsiasi atto di cyberbullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Capo secondo

DOVERI E NORME DI COMPORTAMENTO DI CARATTERE GENERALE

Art. 4

Gli alunni

- Devono essere educati e rispettosi degli altri, sia nelle situazioni reali sia quando sono connessi alla rete, facendo attenzione al linguaggio, alla tipologia e alle modalità di comunicazione; comunque sempre nei rispetto dei limiti d'età;

- devono impegnarsi a contrastare l'hatespeech sul web, adottando i comportamenti previsti nei dieci punti del Manifesto della comunicazione non ostile (Allegato 1);

- si impegnano, in linea con l' art. 13 comma 2 della dichiarazione dei diritti in internet e con la campagna di sensibilizzazione "No hatespeech movement" del Consiglio d' Europa, a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni on line e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio;

- devono essere consapevoli che le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es . messaggi offensivi che partono di notte , dal pc di

casa….), se conosciute dagli operatori scolastici (docente, dirigente) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il patto educativo di corresponsabilità con la famiglia;

- devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore e la corresponsabilità nelle azioni vengono attribuiti a chi omertosamente mostra indifferenza (spettatori) o a chi, all'interno del gruppo, rafforza la condotta aggressiva;

devono essere informati e consapevoli che **NON È CONSENTITO PORTARE IL CELLULARE A SCUOLA O ALTRI DISPOSITIVI CHE ABBIANO ACCESSO ALLA RETE;**

- devono essere informati e consapevoli CHE È SEVERAMENTE PROIBITO durante le attività didattiche, uscite didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali.

- devono essere informati e consapevoli CHE È SEVERAMENTE PROIBITA la divulgazione del materiale acquisito in modo erroneo e/o illecito all'interno dell'istituto.

Capo Terzo

RUOLO, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

Art. 5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;

- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;

- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;

- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;

- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;

- interviene in caso di violazione del regolamento d'Istituto, per irrogare eventuali sanzioni disciplinari.

IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;

- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;

- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;

- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".

IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;

- informa il dirigente di eventuali casi di bullismo o cyberbullismo;

- interviene in caso di violazioni al regolamento d'Istituto per analizzare i fatti accaduti, discutere e irrogare eventuali sanzioni disciplinari, in autonomia o su proposta del dirigente.

IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;

- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni;

- informa il coordinatore di classe e il dirigente scolastico di eventuali casi di bullismo e cyberbullismo.

I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sull'utilizzo delle nuove tecnologie e sui rischi che possono derivare da un uso improprio o non consapevole e sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;

- sono consapevoli che l'età minima di accesso ai social media è fissata a 13 anni e che quella per l'accesso libero è fissata a 14 anni (tra i 13 e i 14 anni serve autorizzazione).

- sono consapevole che l'utilizzo dei social media e dei dispositivi digitali deve essere monitorato con costanza per intervenire con tempestività qualora si rendesse necessario.

- sono a conoscenza che la Sim card è generalmente intestata a persona maggiorenne, che ne risponderà in caso di illecito.

- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai contenuti digitali o alla tipologia di giochi digitali previsti per la fascia d'età dell'alunno (si veda codice PEGI), ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (stati depressivi, aggressivi, ansiosi, di paura, di dipendenza);

- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;

- conoscono il codice di comportamento dello studente;

-conoscono le sanzioni previste dal regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio;

- sono a conoscenza che alcuni gravi comportamenti possono costituire reato (in caso di minori che abbiano compiuto i 14 anni), tuttavia "il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori o delle persone soggette alla tutela");

-sono consapevoli che le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo e in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es: messaggi offensivi che partono di notte, dal pc di casa…), se conosciute dai docenti e dal dirigente, rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, qualora abbiano diretta attinenza con essa. Sono a conoscenza delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto e sono consapevole che alcuni gravi comportamenti di bullismo e cyberbullismo sono punibili penalmente.

GLI ALUNNI:

-possono essere coinvolti nella progettazione e realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;

-possono, dopo opportuna formazione, operare come tutor per altri studenti nell'ambito della prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;

- devono essere informati sui rischi e le potenzialità della rete, anche da esperti esperti esterni (polizia postale, carabinieri, ecc...);

- devono imparare le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione al linguaggio, alla tipologia e alle modalità di comunicazione;

- non possono, portare il cellulare a scuola e/o altri dispositivi che abbiano accesso alla rete;

- non possono portare e utilizzare durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari e/o altri dispositivi che abbiano accesso alla rete;

- non possono acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici immagini, filmati o registrazioni vocali durante le attività didattiche, uscite didattiche o comunque all'interno della scuola.

- devono essere informati e consapevoli CHE È SEVERAMENTE PROIBITA la divulgazione del materiale acquisito in modo erroneo e/o illecito all'interno dell'istituto.

- devono essere consapevoli che le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo e in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es: messaggi offensivi che partono di notte, dal pc di casa…), se conosciute dai docenti e dal dirigente, rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, qualora abbiano diretta attinenza con essa.

- devono essere a conoscenza delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto e sono consapevole che alcuni gravi comportamenti di bullismo e cyberbullismo sono punibili penalmente, pertanto mi impegno a non porli in essere.

- essere informati sulle sanzioni disciplinari previste in caso di infrazione del regolamento scolastico.

Capo quarto

MANCANZE DISCIPLINARI

Art. 6

Sono da considerarsi condotte persecutorie qualificate come **Bullismo:**

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, reiterata e perpetrata con l'intenzione di nuocere;
- la diffamazione della vittima
- l'isolamento della vittima.

Art. 7

Rientrano nel Cyberbullismo:

- **Flaming:** litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato – creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività online.

- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Capo quinto

SANZIONI DISCIPLINARI E ULTERIORI PROVVEDIMENTI

L'Istituto considera, come infrazioni gravi, i comportamenti, accertati, che si configurino come forme di bullismo e cyberbullismo; li segnala, come prevede la legge, alle autorità competenti e li sanziona sulla base di quanto previsto nel regolamento d'Istituto.

Vista la particolare gravità di talune mancanze disciplinari sopra riportate, si evidenzia che gravi comportamenti di bullismo o di cyberbullismo possono costituire reato.

Per gli alunni che non abbiano ancora compiuto 14 anni, che sono soggetti non imputabili, il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori o delle persone soggette alla tutela" .

Fermo restando l'obbligo dei genitori di risarcimento del danno cagionato, gli alunni che abbiano compiuto 14 anni sono soggetti imputabili e pertanto potranno essere sottoposti a procedimento penale, qualora i fatti accertati costituiscano reato.

VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO	SANZIONI DISCIPLINARI	SOGGETTI COINVOLTI
Atti di BULLISMO: - Reiterati insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; - atti o parole che consapevolmente e sistematicamente tendono a emarginare altri studenti a deriderli e ad escluderli. Questi comportamenti assumono caratteristica di GRAVITA' qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggeria istantanea, ecc... Soggetti coinvolti: bullo - spettatori omertosi corresponsabili.	**Per la scuola primaria:** - attività metacognitive; - attività metacognitive con la classe o gruppo di alunni anche con il supporto di esperti esterni. **Per la scuola secondaria:** -attività metacognitive; - attività metacognitive con la classe o gruppo di alunni anche con il supporto di esperti esterni; -attività sociali in favore della comunità scolastica o, se possibile, in favore della collettività; - sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza o con allontanamento dalla comunità scolastica. **N.B. : La sanzione può scattare già**	**Il dirigente scolastico:** - in caso di constatato episodio di bullismo, ripreso e diffuso attraverso la rete, contatterà la polizia postale che potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali. -può irrogare sanzioni disciplinari e ne informa il consiglio di classe. **Famiglia della vittima:** -invia istanza di ammonimento al questore; segnala i fatti al garante per la protezione dei dati personali. **Consiglio di classe:** - analizza il caso, discute e individua eventuali percorsi di recupero e sanzioni disciplinari, anche su indicazione del dirigente scolastico. **Consiglio d'istituto:** irroga le sanzioni disciplinari superiori

	al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli illeciti.	a 15 giorni.
Casi di CYBERBULLISMO Condotte come sopra definite all'art. 7 Reiterati Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti, atti o parole che consapevolmente e sistematicamente tendono a emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli **assumono la caratteristica di comportamenti GRAVI perchè** diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su socialnetwork, servizi di messaggeria istantanea, etc **Attori coinvolti:** cyberbullo - cyberspettatori omertosi corresponsabili	**Per la scuola primaria:** - attività metacognitive; - attività metacognitive con la classe o gruppo di alunni anche con il supporto di esperti esterni. **Per la scuola secondaria** -attività metacognitive; - attività metacognitive con la classe o gruppo di alunni anche con il supporto di esperti esterni; -attività sociali in favore della comunità scolastica o, se possibile, in favore della collettività; - sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza o con allontanamento dalla comunità scolastica. **N.B. : La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli illeciti.**	**Il dirigente scolastico:** - in caso di constatato episodio di cyberbullismo, contatterà comunque la polizia postale che può indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento; - può irrogare sanzioni disciplinari e ne informa il consiglio di classe. **Famiglia della vittima:** - invia istanza di ammonimento al questore; segnala i fatti al garante per la protezione dei dati personali. **Consiglio di classe** Analizza il caso, discute e individua eventuali percorsi di recupero e sanzioni disciplinari, anche su indicazione del dirigente. **Consiglio d'istituto** Irroga le sanzioni disciplinari superiori a 15 giorni.

Il presente Addendum al Regolamento d'Istituto è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 14 del 21/05/2019.

Il Presidente del Consiglio d'Istituto **Il Dirigente scolastico**

VEDI MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE